

## ***Cessione di ramo aziendale nulla , con cessazione del rapporto e danno per il lavoratore***

*La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 9803 del 13 Maggio 2015 , ha definito che nella cessione di ramo aziendale, definita successivamente nulla , l'effettiva mancata prosecuzione del lavoro alle dipendenze dell'impresa cedente produce per il lavoratore un danno pari alla mancata percezione della retribuzione, detratto quanto eventualmente percepito a causa del lavoro di fatto reso per la cessionaria.*

.....

La sentenza in commento fornisce una precisa definizione del fatto che nell'ipotesi di cessione del ramo d'azienda , definita in seguito inefficace, la cessazione del rapporto nei fatti con l'azienda cedente provoca evidentemente un danno pari alla retribuzione non percepita, dal quale però va detratto quanto il lavoratore ha percepito nel periodo in cui nei fatti ha lavorato per l'azienda cessionaria, sempre che questa cifra corrisponda alla sua normale retribuzione.

### ***Il fatto***

La controversia trae origine dalla sentenza con cui la Corte d'Appello, confermando la decisione del Tribunale di primo grado , aveva condannato una società al pagamento, in favore di un lavoratore, di una determinata somma a titolo di retribuzione relativa al periodo durante il quale la datrice di lavoro non aveva adempiuto all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro per effetto della pronuncia del medesimo Tribunale che aveva dichiarato l'inefficacia del trasferimento del ramo d'azienda dell'azienda stessa ad un'altra.

In particolare, la Corte territoriale, richiamando suoi precedenti in casi analoghi a quello in esame, vista la dichiarazione di nullità della cessione di ramo d'azienda, aveva stabilito che il rapporto di lavoro con la società subentrante doveva considerarsi di mero fatto, in quanto il rapporto di lavoro formalmente era proseguito con la società cedente, con tutte le conseguenti obbligazioni, pur in assenza della concreta prestazione lavorativa , che non era stata a quest'ultima erogata, in quanto essa non aveva ottemperato alla reintegra nel posto di lavoro dettata dal giudice del merito in conseguenza della nullità della cessione.

La società datrice di lavoro proponeva quindi ricorso per la cassazione della sentenza , sostenendo che il rapporto di lavoro con la società subentrante non poteva considerarsi di mero fatto , dato che tra quest'ultima società e il lavoratore era intervenuta una formale conciliazione , a conferma della piena consapevolezza della regolarità di tale rapporto , mentre solo successivamente era intervenuta la dichiarazione dell'inefficacia della cessione di ramo d'azienda.

### ***La decisione***

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso presentato dalla società.

Sul punto osservavano i Giudici che, accertata dal giudice la nullità di una cessione di ramo d'azienda e ordinata la reintegrazione nel posto di lavoro già occupato dal dipendente presso l'impresa cedente, questa non aveva ottemperato a tale reintegrazione e, di fatto, il lavoratore aveva continuato a lavorare presso la cessionaria.

In seguito, lavoratore e cessionaria avevano concluso un accordo transattivo con cui il primo aveva accettato la collocazione in mobilità, così ponendo fine al rapporto di lavoro.

Pertanto , la pretesa pecuniaria avanzata contro la cedente non poteva avere ad oggetto la retribuzione, in assenza della prestazione lavorativa, ma il risarcimento del danno da mancata ottemperanza all'ordine giudiziale di reintegrazione.

Tale danno, però, per quanto qui di interesse , ad avviso della Suprema Corte, non era sostenibile dato che il lavoratore aveva percepito la retribuzione dalla cessionaria in misura equivalente a quella che avrebbe percepito dalla cedente.

La volontaria accettazione dell'indennità di mobilità aveva poi posto fine ad ogni rapporto lavorativo.

### ***In definitiva***

L'effettiva mancata prosecuzione del lavoro alle dipendenze dell'impresa cedente produce per il lavoratore il diritto al risarcimento del danno da mancata ottemperanza all'ordine giudiziale di reintegrazione , danno pari alla mancata percezione della retribuzione , detratto quanto eventualmente percepito a causa del lavoro di fatto reso per la cessionaria , fino al momento della volontaria risoluzione del rapporto di lavoro.